



10 MAR. 2009

Data 10 MAR. 2009

Protocollo N° 132191/50.07.08.05/E.900.02.15 Allegati N°

Oggetto Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art.29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal D.Lgs n. 160 del 3.10.2008.
Assicurazione sanitaria per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne.

Ai Direttori Generali
delle Aziende ULSS del Veneto
LORO SEDI

Con riferimento alla tematica in oggetto e ai numerosi quesiti pervenuti dalle Aziende ULSS, si rappresenta quanto segue:

il Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, in vigore dal 5.11.2008, recante modifiche al Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 in materia di ricongiungimento familiare, nel ridefinire i requisiti soggettivi ed oggettivi, ha previsto, nel caso di ricongiungimento richiesto per il genitore ultrasessantacinquenne, la dimostrazione del possesso di un "assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

Nelle more dell'emanazione del decreto di determinazione del contributo, il Ministero dell'Interno con circolare del 17 febbraio u.s. ha stabilito che il richiedente è tenuto a stipulare una polizza sanitaria per i genitori, escludendo l'ipotesi dell'iscrizione volontaria. Tale polizza dovrà provvedere, in analogia con quanto richiesto agli stranieri beneficiari del visto per studio, la copertura dei rischi di malattia e infortunio.

Per quanto concerne la durata della polizza, il Ministero dell'Interno ha stabilito che la stessa non debba avere scadenza, fermo restando la possibilità di iscrizione volontaria al SSN, non appena sarà emanato il decreto di cui trattasi. Inoltre, per le domande di ricongiungimento presentate ancora in istruttoria, il richiedente dovrà rendere una dichiarazione di impegno a sottoscrivere la polizza a favore dei genitori, per poi stipularla effettivamente entro 8 giorni dall'ingresso degli stessi e prima della loro presentazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Ne deriva pertanto, che sia per le istanze di ricongiungimento del genitore ultrasessantacinquenne presentate successivamente il 5 novembre 2008 sia per quelle in istruttoria, anche se la richiesta è precedente al 5 novembre, non è più possibile, a seguito delle nuove disposizioni, procedere all'iscrizione obbligatoria né, allo stato attuale, a quella facoltativa. In caso di prestazioni sanitarie, anche se urgenti ed essenziali, erogate prima della stipula della polizza, il cittadino sarà tenuto a corrispondere a proprio carico l'onere delle prestazioni fruito.

Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari
P.zzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia
tel. 041/2793500-3441 fax 041/2793599



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Diversa è la condizione di chi abbia già ottenuto il nullaosta prima del 5 novembre 2008 e faccia ingresso nel territorio italiano entro 180 giorni successivi al rilascio del nullaosta. Al momento, per tali casi, si può procedere all'iscrizione al SSN previo verifica della data del rilascio del nullaosta.

Dal quadro normativo sopra esposto non si evince se debbano essere inclusi al pagamento della polizza assicurativa anche gli ultrasessantacinquenni già iscritti al SSN che chiedono il rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiunzione familiare. In tal senso si è in attesa, da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di ulteriori indicazioni che saranno al più presto comunicate.

Nel frattempo, in attesa di istruzioni più precise, si ritiene che il rinnovo dell'iscrizione al SSN per tali soggetti possa essere effettuato per un periodo non superiore a tre mesi, avendo cura di tenere in evidenza detti rinnovi per le eventuali procedure da applicare non appena pervenuti i chiarimenti ministeriali.

Si prega di dare ampia diffusione, agli uffici interessati, del contenuto della presente nota informativa.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

- *Giuseppe...*

IL DIRIGENTE
Dr. Renato Ruffo
PC/Ag

(ultrasessantacinquenni)

Servizio Medicina Convenzionata e Attività Distrettuali

Tel. 041 - 2793502 (3404 -3529) - Fax 041 - 2793430

e-mail: medicina.convenzionata@regione.veneto.it

Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari
P.zzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia
tel. 041/2793500-3441 fax 041/2793599